

**Messaggio
concernente una proroga limitata dei provvedimenti
per il servizio di collocamento**

del 28 febbraio 1979

Onorevoli presidenti e consiglieri,

Ci preghiamo presentarvi, per approvazione, un disegno di decreto federale sulla proroga limitata del decreto federale del 19 marzo 1976 concernente il servizio di collocamento (RU 1976 745) nonché un disegno di decreto federale sul finanziamento di misure in detto campo.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 febbraio 1979

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Hürlimann

Il cancelliere della Confederazione, Huber

Compendio

Mediante decreto federale urgente, valido sino alla fine del 1979, le Camere federali hanno modificato, il 19 marzo 1976, nel quadro di un insieme di provvedimenti intesi a procurare lavoro, due articoli della legge concernente il servizio di collocamento. In tal modo, le attuali possibilità della Confederazione, di sussidiare i provvedimenti di reintegrazione, trasferimento e riciclaggio professionale, sono state completate da due importanti disposizioni: con la prima, la Confederazione può appoggiare dei provvedimenti volti a integrare nella vita attiva i giovani che al termine della loro formazione si trovano subito disoccupati; con la seconda, può incoraggiare i programmi d'intervento destinati a procurare un impiego temporaneo ai disoccupati. Dette modificazioni non sono unicamente un complemento delle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione. Infatti, una scelta oculata dei diversi interventi ha ripercussioni molto favorevoli sull'attitudine dei beneficiari al collocamento.

Considerate le esperienze positive di quest'ultimo triennio e i problemi che vanno acuendosi sul mercato del lavoro, è assolutamente necessario prorogare il decreto federale.

1 Parte generale

11 Situazione iniziale

Nel quadro del progetto concernente le misure intese a rilanciare l'economia e a procurare lavoro, le vostre Camere hanno approvato, il 19 marzo 1976, un decreto federale modificante la legge federale del 22 giugno 1951 sul servizio di collocamento. Questo decreto completa una disposizione che permetteva alla Confederazione, sin da allora, di incoraggiare con sussidi la reintegrazione di persone in cerca di lavoro, il loro trasferimento in altre professioni o regioni, nonché il loro perfezionamento o riciclaggio. Tale aggiunta si è rivelata necessaria essendosi constatato che le disposizioni vigenti non permettevano di risolvere appieno i problemi posti dalla nuova situazione del mercato del lavoro.

Mediante la modificazione, nel 1976, dell'articolo 4 capoverso 4 della legge sul servizio di collocamento, la Confederazione ha ottenuto una base legale tale da permettere l'integrazione nella vita attiva di quei giovani che, a formazione ultimata, non hanno possibilità di lavoro. Inoltre, il campo d'applicazione delle disposizioni è stato esteso affinché la Confederazione possa subsidiare, nell'ambito dei programmi intesi a procurare lavoro, anche l'impiego temporaneo dei disoccupati. Il nuovo capoverso 5 prevede che l'aiuto finanziario può essere corredato di condizioni atte ad evitare gli abusi. La modificazione dell'articolo 13 ha autorizzato, tra l'altro, la Confederazione ad assegnare dei sussidi coprenti eccezionalmente sino al 50 per cento delle spese.

Giusta l'articolo 89^{bis} capoverso 1 della Costituzione, il decreto federale è stato dichiarato urgente; la sua validità è stata pertanto limitata al 31 dicembre 1979. Per finanziare le spese occasionate dalla modificazione della legge concernente il servizio di collocamento, la vostra Assemblea ha autorizzato l'apertura di un credito d'impegno di 5 milioni di franchi per il periodo dal 1976 al 1979.

Considerate le ottime esperienze fatte e la situazione viepiù tesa sul mercato del lavoro, sarebbe pregiudizievole rinunciare a questo mezzo d'azione che ha già dato ottima prova. È indispensabile quindi mantenere la disposizione del decreto federale urgente, ed il mezzo all'uopo più razionale è la sua proroga mediante decreto di validità limitata. Infatti, al momento di stabilire la nuova concezione dell'assicurazione contro la disoccupazione, occorrerà decidere se le misure in questione saranno finanziate, in avvenire, solo dalla pertinente assicurazione oppure se la Confederazione dovrà continuare a prendere misure fondate sulla legge concernente il servizio di collocamento.

12 Importanza pratica dell'articolo 4 capoverso 4 della legge concernente il servizio di collocamento (LSC)

In periodo d'alta congiuntura, le misure in materia di collocamento non si ritenevano necessarie e di conseguenza non si pensava che le basi legali

fossero insufficienti. Tuttavia, dall'inizio della recessione, la carenza di mezzi d'azione efficaci, nell'ambito di una politica del mercato dell'impiego, è stata vivamente risentita. D'altronde, non si potevano abbandonare a se stesse le autorità cantonali e comunali incaricate del collocamento: la Confederazione deve pur assumersi la sua parte di responsabilità in quanto concerne la politica del mercato del lavoro; del resto, per ragioni di politica nazionale nonché d'ordine umanitario, è più sensato sostenere misure concernenti il collocamento che non limitarsi a versare le indennità di disoccupazione.

In virtù dell'articolo 4 capoverso 4 della legge concernente il servizio di collocamento, modificato mediante il decreto federale urgente, la Confederazione ha versato, dal 1976 a fine 1978, sussidi pari a 2,4 milioni di franchi ai Cantoni e alle varie associazioni nazionali. Essa ha altresì assegnato una somma di 2 milioni di franchi per progetti in via di realizzazione. Hanno beneficiato di tali sussidi soprattutto i Cantoni con un tasso di disoccupazione superiore alla media svizzera.

La portata della modificazione dell'articolo 4 capoverso 4 della legge concernente il servizio di collocamento appare evidente esaminando i sussidi versati per le diverse possibilità previste dalla legge. Infatti, circa 1,9 milioni di franchi (il 77% delle somme versate) sono serviti ad incoraggiare i programmi volti a procurare lavoro. In vari casi, quest'ultimi includono anche i corsi di perfezionamento professionale o una formazione atta ad accrescere l'attitudine al collocamento. Non si può quindi sottovalutare la loro importanza per un'integrazione o reintegrazione nella vita economica delle persone in cerca di lavoro. Il 17 per cento invece, concerne la possibilità, altrettanto nuova, di promuovere l'integrazione dei giovani disoccupati nella vita attiva.

Nondimeno, l'esperienza avendo dimostrato che l'approntamento di tali progetti — per esempio l'istituzione di classi speciali per i giovani disoccupati a scuola ultimata — richiede sempre un certo lasso di tempo, è prospettabile che essi si verranno accumulando al termine della fase introduttiva. D'altronde, la loro parte costituisce già un quarto delle somme assegnate.

Appena il 6 per cento dei sussidi accordati si radicano nelle norme che già esistevano innanzi la modificazione dell'articolo 4 capoverso 4 della legge sul servizio di collocamento. Trattasi, per la maggior parte, di sussidi per la formazione, il perfezionamento o il riciclaggio professionale dei disoccupati. Se le modificazioni arretrate dal decreto federale del 19 marzo 1976 non venissero mantenute oltre il 1979, la Confederazione dovrebbe abbandonare gran parte dei provvedimenti d'incoraggiamento. Ne verrebbero toccate, in primo luogo, le categorie di disoccupati necessitanti maggiore protezione: i giovani, per esempio, che hanno difficoltà a trovare lavoro a formazione ultimata, o i disoccupati di altre categorie e tra questi i più anziani. I programmi intesi a procurare un impiego temporaneo migliorano sovente l'attitudine al collocamento e sono rispondenti a una preoccupazione essenziale delle autorità incaricate del mercato del lavoro.

2 Conseguenze finanziarie e ripercussioni sull'effettivo del personale

Il credito d'impegno di 5 milioni, aperto nel 1976 per la durata di un quadriennio, ha permesso alla Confederazione di assegnare dei sussidi per una somma media di 1,25 milioni di franchi annui. All'inizio si dovette, per prima cosa, approntare i singoli provvedimenti, così che nel 1976 furono versati solamente 35 000 franchi; ma nel 1977 vennero pagati 1,4 milioni, ed infine 1 milione circa nel 1978. Certo, taluni sussidi sono già stati assegnati per progetti a lungo termine, ma non figurano ancora tra quelli del 1978. Siccome, dopo un periodo introduttivo, un numero sempre maggiore di Cantoni si mette su questa via, è agevolmente prospettabile che i crediti accordati verranno assai rapidamente esauriti. Vi proponiamo pertanto di assegnare per tutta la durata del decreto federale sottoposto alla vostra approvazione, ossia dal 1980 al 1983, crediti d'impegno dell'ammontare di 5 milioni di franchi.

Trattandosi unicamente di continuare ad applicare misure già esistenti, l'effettivo del personale rimarrà immutato.

3 Costituzionalità

La modificazione della legge federale concernente il servizio di collocamento si fonda sugli articoli 31^{bis} capoverso 2, 31^{quinqüies} capoverso 1, 34^{ter} capoverso 1 lettera e nonché 64^{bis} della Costituzione. Se si tiene conto che il decreto federale urgente è valido sino al 31 dicembre 1979, il nuovo decreto federale dovrebbe entrare in vigore il 1^o gennaio 1980 onde evitare ogni soluzione di continuità.

Il decreto federale urgente sul finanziamento di provvedimenti per il servizio di collocamento si richiama, a sua volta, all'articolo 4 capoverso 4 della pertinente legge.

**Decreto federale
concernente la proroga limitata dei provvedimenti
per il servizio di collocamento**

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 31^{bis} capoverso 2, 34^{ter} capoverso 1 lettera e, e 64^{bis} della Costituzione federale;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 1979 ¹⁾,

decreta:

Art. 1

La validità del decreto federale del 19 marzo 1976 ²⁾ concernente il servizio di collocamento è prorogata sino all'entrata in vigore della nuova legge federale sull'assicurazione contro la disoccupazione, ma al più tardi sino al 31 dicembre 1983.

Art. 2

¹⁾ Il presente decreto è d'obbligatorietà generale e sottostà al referendum facoltativo.

²⁾ Esso entra in vigore il 1° gennaio 1980.

¹⁾ FF 1979 I 373

²⁾ RU 1976 745

**Decreto federale
concernente il finanziamento di provvedimenti
nell'ambito del servizio di collocamento**

Disegno

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 4 capoverso 4 della legge federale del 22 giugno 1951 ¹⁾ sul servizio di collocamento;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 1979 ²⁾,

decreta:

Art. 1

Per finanziare le spese della Confederazione, in relazione con l'articolo 4 capoverso 4 della legge federale del 22 giugno 1951 ¹⁾, vengono stanziati, per gli anni 1980 a 1983, crediti d'impegno dell'ammontare di 5 milioni di franchi.

Art. 2

¹⁾ Il presente decreto non è d'obbligatorietà generale e non sottostà al referendum.

²⁾ Esso entra in vigore il 1° gennaio 1980.

¹⁾ RS 823.11; RU 1979 . . .

²⁾ FF 1979 I 373

Messaggio concernente una proroga limitata dei provvedimenti per il servizio di collocamento del 28 febbraio 1979

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1979
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	11
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	79.012
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	20.03.1979
Date	
Data	
Seite	373-379
Page	
Pagina	
Ref. No	10 112 798

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.